

Delib. n. 2 dd. 11.02.2002

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEI NUOVI IMPIANTI FISSI PER LA TELECOMUNICAZIONE.

Preso atto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto corredata dai pareri favorevoli resi dai responsabili delle strutture competenti all'istruttoria, ai sensi dell'art. 56 comma 1 della L.R. n. 1 dd. 04.01.1993, come da ultimo modificato dall'art. 16 comma 6 della L.R. n. 10 dd. 23.10.1998, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ed alla regolarità contabile, dato atto che il presente provvedimento non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria in quanto non comporta impegno di spesa, di cui dall'art. 17 comma 27 della L.R. n. 10 dd. 23.10.1998, e depositati agli atti.

Premesso e rilevato che:

entro il 12 febbraio 2002 i Comuni devono procedere all'approvazione delle direttive per l'insediamento urbanistico e territoriale dei nuovi impianti fissi per la telecomunicazione operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, al fine di individuare i siti ove è esclusa la possibilità di insediare detti impianti;

tali direttive avranno lo scopo di consentire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, nel rispetto dei criteri e delle indicazioni tecniche approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3260 del 7 dicembre 2001 e si conformeranno al principio cautelativo, perseguendo la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti è finalizzato alla salvaguardia di zone o siti di particolare interesse pubblico, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, storico, artistico e culturale, nonché di zone a prevalente destinazione residenziale esistenti o di probabile sviluppo futuro;

preso atto che i criteri adottati dalla Giunta provinciale in conformità all'art. 2, c. 1, lett. c) del DPGP 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg, recante 'Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici' ai sensi dell'art. 61 della LP 11 settembre 1998, n. 10, sono i seguenti:

1) CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SITI O POSIZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA DAL PUNTO DI VISTA PAESAGGISTICO IN CUI NON POSSONO ESSERE INSTALLATI GLI IMPIANTI:

Gli impianti fissi di telecomunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. non possono essere installati: - all'interno delle riserve integrali e delle riserve speciali dei parchi provinciali di cui alla legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 ed all'articolo 11 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale; - all'interno dei biotopi individuati ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14; - nelle aree di protezione dei laghi di cui all'articolo 9 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1976, n. 26; - nelle aree di protezione fluviale di cui all'articolo 9 bis delle norme di attuazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale, approvata con deliberazione n. 2075 del 10 agosto 2001.

Tuttavia, nel caso di impianti fissi utilizzati per ragioni di protezione civile ed il "118", per i quali si renda tecnicamente indispensabile l'installazione nelle aree di cui al paragrafo precedente, il comitato di cui all'articolo 2, comma 6 bis, della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 e successive modificazioni, sulla base del parere reso dal funzionario che rappresenta il Servizio prevenzione calamità pubbliche, si pronuncia in ordine alla compatibilità dell'installazione nelle predette aree, determinando le occorrenti misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico ed ambientale.

2) CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE:

La collocazione degli impianti deve avvenire preferibilmente in aree urbanizzate, in posizione defilata rispetto alle visuali libere o a manufatti di pregio, in luoghi contigui ad altri impianti tecnologici aventi caratteristiche costruttive e tipologiche similari nonché in aree raggiungibili con la viabilità esistente. La scelta di ubicazioni differenti da quelle sopra elencate deve essere motivata dal richiedente dimostrando l'impossibilità di collocarsi in altre zone.

3) CRITERI SPECIFICI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI IN AREE NON URBANIZZATE:

3.1 - Viabilità di accesso all'area In generale l'accesso agli impianti dovrà essere garantito tramite la viabilità esistente. Le strade dovranno essere a pavimentazione naturale e realizzate seguendo l'andamento naturale del terreno, riducendo al minimo tutti i movimenti di terra. Gli eventuali muri di contenimento non potranno superare il metro e cinquanta di altezza e dovranno essere con parametro in pietra locale a fuga profonda. Nelle aree a parco non è consentita la realizzazione di nessuna strada. E' tuttavia consentita la realizzazione di una pista di accesso utilizzabile esclusivamente per la fase di cantiere. E' ammesso inoltre il mantenimento di un sentiero per le operazioni di manutenzione.

3.2 - Area impianti Nel caso di collocazione degli impianti in aree non urbanizzate, le eventuali piattaforme o platee in calcestruzzo dovranno essere incassate nel terreno che sarà poi inerbito come le aree libere tra i manufatti. Le linee elettriche di alimentazione a servizio degli impianti in genere dovranno essere realizzate con cavo interrato. Le recinzioni, preferibilmente in legno, dovranno essere mascherate con arbusti e rampicanti e non superare l'altezza di 1,80 metri.

3.3 - Tralicci e antenne I tralicci e le strutture di sostegno delle antenne dovranno essere, in genere, verniciate con i colori dominanti del fondo su cui si stagliano: grigio chiaro con cielo o rocce, verde con conifere, marrone con latifoglie, fatti salvi i colori imposti dalle norme di sicurezza in materia di voli aerei. Si dovrà sempre tendere a installare antenne diverse su un'unica struttura di sostegno.

3.4 - Manufatti di servizio Gli apparati tecnologici a terra dovranno essere alloggiati in moduli, strutture o volumi bassi e defilati e con caratteristiche compatibili con l'ambiente. Deve essere adottata un'architettura che utilizzi i materiali locali, interramenti, tomi di mascheramento, coperture piane in terra rinverdite. Sono esclusi i prefabbricati in cemento e le baracche in lamiera. Si privilegi la pietra a vista o l'intonaco grezzo a base di calce. Solo in condizioni particolari e per impianti con carattere di provvisorietà adeguatamente motivata gli apparati tecnologici potranno essere collocati in un modulo prefabbricato (shelter) ovvero in moduli metallici (cosiddetti armadi) di limitate dimensioni. In questo caso la struttura a terra dovrà essere opportunamente mascherata in una struttura lignea.

ritenuto di condividere i criteri suddetti e considerata l'esigenza di disciplinare con apposito regolamento le direttive che l'Amministrazione comunale intende adottare per la localizzazione dei nuovi impianti fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz sul territorio comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso e rilevato quanto sopra:

visto lo schema di Regolamento redatto dal dott. Arch. Francesco Giacomoni, incaricato con delibera della Giunta Comunale n. 76/2001 dd. 18.12.2001, disciplinante l'insediamento urbanistico e territoriale di tali impianti (in attuazione dell'art. 3 bis del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg, come introdotto dal D.P.G.P. 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg) e ritenuto meritevole di approvazione;

vista la circolare dell'Assessore Berasi dd. 9/11/2001 contenente le indicazioni fondamentali cui devono attenersi i Comuni per la disciplina delle direttive suddette;

rilevata l'importanza di garantire la sicurezza dei cittadini e al contempo un'adeguata gestione del servizio di telefonia considerato servizio di pubblica utilità;

accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 13 , comma 3, lettera a) della L.R. 1/93;

vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m. e i.: "Nuovo Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige";

vista la L.P. 11 settembre 1998 n. 10, il D.P.G.P. 29 giugno 2000 n. 13-31/Leg e il D.P.G.P. 25 settembre 2001 n. 30-81/Leg;

visto lo Statuto comunale e il nuovo regolamento di contabilità;

vista la L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10;

acquisito il solo parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L.R. n. 10 del 23.10.1998 e dato atto che non necessita di parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, di cui dall'art. 17 comma 27 della L.R. n. 10 dd. 23.10.1998, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e depositato agli atti;

ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 04.01.1993, stante la necessità di applicare da subito le direttive contenute nel Regolamento a salvaguardia dell'ambiente;

con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0, astenuti n. 5, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni tutte esposte in premessa, il Regolamento per l'insediamento urbanistico e territoriale dei nuovi impianti fissi per la telecomunicazione (nel quale si richiama la presente e che viene depositato agli atti) ai sensi dell'art. 3 bis del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg, come introdotto dal D.P.G.P. 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg;
2. di disporre che venga data idonea pubblicità al regolamento di cui al punto 1;
3. di rinviare a successiva deliberazione giuntale l'eventuale approvazione di uno specifico piano di localizzazione per il concreto insediamento dei singoli impianti;
4. di dichiarare il presente provvedimento per le ragioni esposte in premessa, immediatamente eseguibile con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;
5. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta controllo di legittimità, a seguito dell'intervenuta approvazione del testo di legge costituzionale "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 59 dd. 12.03.2001 che abroga l'art. 130 della Costituzione, come specificato dalla Circolare della Regione Trentino Alto Adige n. 2/EL/2001 dd. 10.10.2001;
6. di precisare, ai sensi dell'art. 5 sesto comma della L.R. n. 13 dd. 31.07.1993 che avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino e durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 comma 9 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m.;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 entro 120 giorni;
 - c) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Provincia di Trento

Comune di San Lorenzo in Banale

**DIRETTIVE A CARATTERE GENERALE PER
L'INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI FISSI
PER LA TELECOMUNICAZIONE**

Trento: febbraio 2002

DIRETTIVE A CARATTERE GENERALE PER L'INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI FISSI PER LA TELECOMUNICAZIONE

(Art. 3 bis del D P G P. 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg)

Art. 1 Oggetto

- 1 Sono oggetto delle presenti direttive gli impianti di telecomunicazione operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz ed annoveranti prevalentemente gli impianti fissi di telefonia mobile

Art. 2 Finalità

- 1 Le direttive hanno lo scopo di consentire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi di telecomunicazione, in particolare quelli di telefonia mobile, nonché di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
- 2 Le direttive dettano prescrizioni per l'introduzione delle migliori tecnologie disponibili, al fine di conseguire i minori valori di campo elettromagnetico possibile e la migliore qualità del sistema di telefonia mobile.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti direttive si assumono le seguenti definizioni:
 - a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici elettromagnetici o a correnti di contatto di origine artificiale;
 - b) limite d'esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non può essere superato in alcuna condizione di esposizione, ai fini della tutela della salute da effetti acuti;
 - c) impianto di telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
 - d) gestore: è una singola società concessionaria del servizio di telefonia cellulare;
 - e) stazioni radio base provvisorie: sono impianti per telefonia mobile montate su mezzi mobili;
 - f) volume di rispetto: areale circostante ed influenzato dalla sorgente elettrica;
 - g) obiettivo qualità: è il risultato di tutti gli accorgimenti tecnologici tesi alla limitazione dell'esposizione della popolazione in base al principio cautelativo.

Art. 4 Controlli

- 1 L'Amministrazione comunale può attivare in qualunque momento forme di controllo degli impianti fissi per telefonia mobile presenti sul territorio comunale, avvalendosi dell'Agenzia provinciale per l'ambiente nonché di ogni altra struttura, pubblica o privata, dalla quale ritenga opportuno acquisire la collaborazione.

Art. 5

Aggiornamento tecnologico ed obblighi dei gestori

- 1 I gestori degli impianti per la telefonia mobile adottano tutte le cautele necessarie ed aggiornano gli impianti, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili.
2. I gestori degli impianti per la telefonia mobile hanno l'obbligo:
 - a) di documentare l'adozione di tutte le necessarie cautele;
 - b) di fornire tutti gli elementi sull'effettiva, costante e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione;
 - c) di relazionare puntualmente all'Amministrazione comunale, entro il mese di marzo di ogni anno, in ordine ai precedenti punti;
 - d) di esaminare eventuali siti alternativi proposti dall'Amministrazione comunale per l'insediamento dei nuovi impianti e, nel caso di valutazione negativa, di predisporre una dettagliata relazione tecnica contenente tutte le argomentazioni che portano a valutare tali siti inidonei

Art. 6

Criteri generali di localizzazione

1. Gli impianti fissi sono preferibilmente collocati:
 - a) in aree caratterizzate dalla presenza di alberi d'alto fusto;
 - b) in posizione defilata rispetto alle vedute panoramiche della viabilità principale;
 - c) in luoghi contigui ad altri impianti tecnologici simili, privilegiandone la concentrazione;
 - d) in aree raggiungibili con la viabilità esistente;
 - e) in aree di proprietà esclusiva dei soggetti che autorizzano l'insediamento dell'impianto per un raggio di almeno 50 m.

Art. 7

Autorizzazione

1. L'installazione di impianti per la telefonia mobile è autorizzata dall'Amministrazione comunale ai sensi della vigente normativa edilizia, igienico sanitaria ed ambientale.
2. I gestori titolari di autorizzazioni si impegnano ad accogliere sulle loro strutture gli impianti di altri gestori, compresi quelli del settore radio-televisivo.

Art. 8

Titolarità

- 1 All'atto della domanda di concessione edilizia, d'autorizzazione edilizia ovvero con la presentazione della denuncia d'inizio attività, il soggetto richiedente dimostra valido titolo ad eseguire le opere
- 2 Il rilascio della concessione edilizia, dell'autorizzazione edilizia ovvero la presentazione della denuncia di inizio attività sono subordinate all'acquisizione del consenso scritto, sotto forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico, dei proprietari delle aree sulle quali ricadono, in proiezione orizzontale, i volumi di rispetto

Art. 9 Documentazione

1 Per ogni singola installazione di impianto per telefonia mobile è prodotta la seguente documentazione:

a) relazione tecnico-illustrativa:

- motivazioni che determinano la necessità di realizzare l'impianto con l'individuazione delle esigenze da soddisfare;
- descrizione dei lavori da realizzare e le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dell'impianto;
- riferimento alla concessione di frequenza

b) elaborati grafici:

- corografia;
- planimetria catastale con indicati: la scala, le curve di livello, il Nord geografico, il punto d'installazione (georeferenziato secondo le coordinate del sistema di riferimento Gauss-Boaga) con precisione al metro, la quota del centro elettrico, gli edifici presenti o in costruzione in un raggio di 300 m, con l'indicazione della loro destinazione d'uso e del numero di piani fuori terra;
- progetto dell'impianto in scala 1:100, esteso all'area di pertinenza ed alla strada di accesso;
- documentazione fotografica dell'area di installazione;
- indicazione delle misure previste per ridurre l'impatto sul contesto paesaggistico,

c) elaborati tecnici:

- banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
- direzioni di puntamento rispetto al Nord geografico e numero di trasmissioni per cella per ogni direzione di puntamento;
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione;
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto dei contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni;
- calcolo e raffigurazione grafica dei volumi di rispetto connessi alla potenza dell'impianto.

Art. 10 Divieti di installazioni

1 Nelle seguenti aree è vietata l'installazione degli impianti di cui alle presenti direttive:

- a) il territorio urbanizzato o potenzialmente urbanizzabile, così come individuato sulla cartografia allegata al presente regolamento;
- b) le aree caratterizzate dalla presenza di edifici e manufatti isolati di origine storica;
- c) i biotopi così come perimetrati dal PRG;
- d) il territorio ricadente nel Parco Naturale Adamello-Brenta;
- e) le fasce di rispetto dei laghi, così come individuate dal PRG;
- f) le aree limitrofe ai corsi d'acqua, per una fascia di almeno 20 metri lineari per lato;
- g) le zone a pascolo così come perimetrate dal PRG;

- h) le sommità delle emergenze orografiche, salvo quelle individuate sulla cartografia allegata al presente regolamento

Art. 11 **Impianti a bassa potenzialità**

1. L'installazione di impianti di potenzialità inferiore a 5 Watt, ancorché soggetta a rilascio di autorizzazione edilizia, concessione edilizia o presentazione di denuncia di inizio attività, non è soggetta al rispetto dei criteri generali di localizzazione ed ai divieti di installazione rispettivamente previsti agli articoli 6 e 10 delle presenti direttive

Art. 12 **Criteri di mimetizzazione**

1. Nell'installazione di nuovi impianti di telecomunicazione si devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per ottenere la massima mimetizzazione nell'ambiente circostante ed in particolare:
 - a) si deve evitare di collocarli nel punto più elevato delle emergenze orografiche;
 - b) si devono tinteggiare le strutture con colori facilmente integrabili nel paesaggio circostante in tutte le stagioni;
 - c) si devono privilegiare i siti coperti dal bosco rispetto a quelli destinati all'agricoltura

Art. 13 **Accesso all'area**

1. Qualora l'accesso all'area non sia garantito dalla viabilità esistente, la nuova strada deve essere realizzata sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'Amministrazione, evitando comunque tracciati che possano comportare impatto paesaggistico.

Art. 14 **Area impianti**

1. Eventuali piattaforme o platee in calcestruzzo devono essere ricoperte con terreno vegetale.
2. Eventuali scale e muri di sostegno devono essere realizzati in pietra locale
3. Non sono consentite recinzioni in muratura, né sono ammessi cordoli in calcestruzzo
4. Il gestore dell'impianto ha l'obbligo di garantire l'interdizione dell'area ai non addetti.

Art. 15 **Volumi di servizio**

1. Le strutture destinate ad alloggiare gli impianti tecnologici devono essere accorpate in un unico volume, collocato nel punto più defilato rispetto al profilo dei luoghi. In ambienti di particolare valore paesaggistico, l'Amministrazione può chiedere che tali strutture siano realizzate nel sottosuolo.

Art. 16
Stazioni radio base provvisorie

1. L'installazione di stazioni radio base provvisorie è singolarmente autorizzata da parte dell'Amministrazione.
2. La relativa autorizzazione edilizia ha durata massima di 90 giorni ed è rinnovabile per una volta soltanto.
3. L'apparato mobile è rimosso e sostituito con struttura fissa, la cui installazione è progettata ed autorizzata secondo le vigenti normative provinciali e comunali.

Art. 17
Attivazione dell'impianto

1. Almeno tre giorni prima dell'attivazione dell'impianto deve essere dato preavviso scritto al Comune, con indicazione dei dati di esercizio dell'impianto.
2. Nel caso in cui siano modificate le caratteristiche di utilizzo dell'impianto, con incremento dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici rispetto alle condizioni autorizzate, deve essere presentata una nuova istanza di autorizzazione.

Art. 18
Realizzazione dei lavori

1. Il completamento dell'opera deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori
2. Contestualmente deve essere trasmessa una perizia, a firma di un tecnico abilitato, certificante la corrispondenza tra quanto realizzato ed installato e quanto previsto, dal punto di vista edilizio e radioelettrico, nel progetto autorizzato

Art. 19
Difformità d'esercizio

1. L'Amministrazione comunale, se accerta difformità d'esercizio in merito a quanto previsto relativamente all'esposizione di esseri umani ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici prodotti da sorgenti già autorizzate ed in esercizio, ordina lo spegnimento dell'impianto.

Art. 20
Programma di localizzazione

1. L'Amministrazione comunale può adottare un programma di localizzazione degli impianti, tenuto conto delle strutture preesistenti, delle proposte dei gestori e delle eventuali osservazioni pervenute.
2. Sulla proposta di programma sono acquisiti i pareri dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari nonché le competenti valutazioni di conformità urbanistica ed edilizia.
3. Il programma di localizzazione non costituisce vincolo per i proprietari o detentori a qualsiasi titolo delle aree ed edifici interessati dal medesimo programma.

Art. 21**Formazione del programma di localizzazione**

- 1 I gestori comunicano all'Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno eventuali proposte inerenti la localizzazione di nuovi impianti e la manutenzione, ristrutturazione, sostituzione di quelli esistenti.
2. La proposta deve contenere i seguenti elementi:
 - una cartografia del territorio interessato, con l'indicazione dei siti su cui si chiede l'installazione dei nuovi impianti;
 - l'elenco delle installazioni già esistenti e di quelle programmate con l'indicazione della particella, fondiaria o edificale, e della denominazione del sito;
 - le principali caratteristiche tecniche, radio elettriche e dimensionali degli impianti;
 - i volumi di rispetto degli impianti in progetto, indicati planimetricamente su scala sufficientemente esaustiva.
3. Le proposte sono valutate e tradotte in programma di localizzazione dalla Giunta comunale

Art. 22**Partecipazione**

- 1 Le proposte di localizzazione avanzate dai gestori sono depositate fino al 28 febbraio presso l'Amministrazione. Dell'avvenuto deposito viene data comunicazione mediante avviso esposto all'Albo comunale.
- 2 I soggetti proponenti indicano espressamente, all'atto della presentazione delle proposte, quali siano i dati della documentazione tecnica non divulgabili ai sensi della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.
3. Entro il 15 marzo chiunque sia interessato, titolare di interessi pubblici o privati, o portatore di interessi diffusi, costituito in associazione o comitato, può formulare osservazioni e proposte.
- 4 Il programma di localizzazione degli interventi, una volta approvato, è reso noto con comunicazione specifica a tutti i gestori proponenti ed a coloro che hanno formulato osservazioni e proposte.
5. Il programma di localizzazione adottato dall'Amministrazione comunale è adeguatamente pubblicizzato.

Art. 23**Beni comunali**


- 1 L'Amministrazione comunale può individuare proprie aree, edifici ed attrezzature presso le quali è possibile installare gli impianti di cui alle presenti direttive.
2. L'assegnazione ai gestori del diritto d'uso segue le procedure previste dalle norme vigenti

COMUNE DI SAN LORENZO IN BANALE

DIRETTIVE A CARATTERE GENERALE
PER L'INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI FISSI
PER LA TELECOMUNICAZIONE




strade statali



strade provinciali



emergenze orografiche
di cui alla lettera h) dell'art. 10




territorio urbanizzato
di cui alla lettera a) dell'art. 10




punti di vista delle fotografie



Scala 1:10000





SAN LORENZO
IN BANALE

DORSINO

ANDOGNO

TAVODO

TOYODD

BERGHI

PERGNANO

SAN LORENZO

DOLASO

MALGA
D'AMBIEZ

PRUSA

GROLA

Torrente

REDONDA

ROGEGGIN

Ambiez

ADORO

ARCO

RAVIGNANO

DOS CRISTON

VO-CAMPO

LAZZARINO

LAZZARINO

LAZZARINO

LAZZARINO

LAZZARINO

LAZZARINO

LAZZARINO

LAZZARINO

LAZZARINO

LAZZARINO

LAZZARINO

LAZZARINO

LAZZARINO